

Delibera n. 38/2020

Delibera n. 130/2019 recante “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”. Applicazione della misura 13, punto 13.18.

L’Autorità, nella sua riunione del 27 febbraio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l’Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali”*;
 - la lett. b), che prevede che l’Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità il 1° ottobre 2019, ed in particolare la misura 13.18 dell’Allegato A, ai sensi della quale *“[a] decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, l’individuazione o l’estensione del regime del Gestore Unico a comprensori che includano infrastrutture relativamente distanti dal punto di vista geografico è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell’Autorità”*;
- VISTA** la nota del 19 dicembre 2019 (prot. ART 16527/2019), con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito: AdSP), in qualità di rappresentante del *“Comprensorio Ferroviario del Porto di Trieste e logistiche collegate”* (di seguito: Comprensorio), ha richiesto all’Autorità la preventiva approvazione, ai sensi della citata misura 13.18, dell’estensione del regime di gestore Unico del Comprensorio all’impianto ferroviario dell’Interporto di Trieste, considerate la posizione strategica di tale interporto rispetto al nodo di Trieste e la previsione dell’incremento di traffico afferente l’interporto stesso, allegando

altresì alla richiesta la dichiarazione d'intenti sottoscritta il 17 dicembre 2019 dal legale rappresentante della società Interporto di Trieste S.p.A., proprietaria degli asset ferroviari oggetti dell'estensione;

VISTE le note del 21 gennaio 2020 (prot. ART 788/2020) e del 4 febbraio 2020 (prot. ART 1975/2020), con cui l'AdSP, in riscontro alle richieste formulate dagli Uffici dell'Autorità (rispettivamente con note prott. ART 404/2020 e 1650/2020):

- ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea di Comprensorio del 17 dicembre 2019 durante la quale è stata discussa la *"Proposta di estensione del comprensorio all'Interporto di Trieste (Fernetti)"*;
- ha meglio specificato la configurazione infrastrutturale ferroviaria di collegamento tra il Comprensorio e l'Interporto di Trieste;
- ha fornito informazioni in merito alle movimentazioni di manovra tra l'Interporto e Villa Opicina per l'anno 2019, evidenziando la presenza di una sola impresa ferroviaria per l'effettuazione di servizi di manovra tra l'Interporto e Villa Opicina e l'assenza di interesse di altre imprese ferroviarie ad espletare tali servizi;
- ha fornito informazioni in merito ai traffici registrati nel corso del triennio 2017-2019, evidenziando l'assenza di conflitti di assegnazione dei servizi di manovra;

CONSIDERATO che l'Autorità, con la delibera n. 99/2018, nell'includere il costituendo Comprensorio Ferroviario del Porto di Trieste tra quelli cui era consentita l'applicazione del regime di Gestore Unico aveva escluso che tale comprensorio potesse comprendere anche la stazione di confine di Villa Opicina, peraltro attualmente interessata dal procedimento relativo all'organizzazione del servizio di manovra ai sensi di quanto stabilito dalla misura 12.5 della delibera n. 130/2019;

RITENUTO pertanto, con riferimento alla citata proposta di estensione del Comprensorio, che non sussistano condizioni ostative alla relativa approvazione, in considerazione, in particolare, dell'attuale funzione di retroporto dell'Interporto di Trieste nei confronti dell'area portuale di Trieste, nonché dell'affinità infrastrutturale tra le due aree logistiche;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare l'estensione del regime di Gestore Unico del "Comprensorio Ferroviario del Porto di Trieste e logistiche collegate" all'Interporto di Trieste, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, con le seguenti prescrizioni:

- a. in riferimento alla gestione delle manovre tra Villa Opicina e l'Interporto di Trieste, l'estensione del regime del Gestore Unico è limitata all'asset ferroviario dell'Interporto medesimo e non può, in nessun caso, incidere sul regime di gestione della manovra nell'ambito della stazione di Villa Opicina, già oggetto di pronunciamento di questa Autorità con la Delibera n. 99/2018;
- b. l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di GU presso l'Interporto di Trieste deve avvenire, a cura degli operatori comprensoriali, secondo quanto definito nel regolamento comprensoriale della manovra ferroviaria e nel pieno rispetto:
 - i. dei criteri stabiliti dalla misura 13.10 della delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, che richiamano espressamente la misura 4.1 della stessa delibera, la quale prevede che: *"i servizi forniti ai richiedenti negli impianti di servizio sono organizzati ed eserciti nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, assicurando, con criteri misurabili, la massimizzazione dell'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti"*;
 - ii. della normativa vigente che disciplina le procedure di affidamento a terzi di servizi da parte di società a partecipazione pubblica, in considerazione della natura giuridica di Interporto Trieste S.p.A. proprietario dell'Interporto di Trieste.
2. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in qualità di Rappresentante del “Comprensorio Ferroviario del Porto di Trieste e logistiche collegate” ed a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale cui lo stesso comprensorio afferisce.

Torino, 27 settembre 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)